REP. N. 14569

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MODULI PREFABBRICATI PER ALLOGGIARE LE COMPOSTIERE DI PROSSIMITÀ PRESSO I COMUNI DELLA REGIONE CAMPANIA, SUDDIVISA IN 2 LOTTI CUP B26G17000190001 - LOTTO 2 CIG 7806012.

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CAMPANIA

L'anno duemiladiciannove, il giorno dieci del mese di luglio, in Napoli alla via S Lucia n. 81, nella sede della Giunta Regionale della Campania, innanzi a me Dott. Eduardo Ascione, Dirigente Responsabile dell'Ufficio III Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale, nella qualità di Ufficiale Rogante Vicario, delegato alla stipula dei contratti in forma pubblica amministrativa della Regione Campania, a norma dell'art. 16 del R.D. 18.11.1923, n. 2440 sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e degli artt. 95 e 96 del relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in caso di assenza o impedimento del Direttore Generale della Segreteria della Giunta della Regione in virtù del combinato disposto del DPGRC n. 68 dell'08.05.2018, DPGRC n. 459 del 3.12.2013, nonché di idonea dichiarazione resa ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6, co. 2, DPR n. 62/2013 (conservata agli atti dell'Ufficio Affari Generali, Atti sottoposti a registrazione e contratti, Urp - Adempimenti amministrativi e contabili in materia di contratti, comunicazione e stampa della Segreteria della Giunta Regionale prot. n. 0423368 del 4/7/2019 si sono costituiti:

- 1) La Regione Campania, CF. 80011990639, di seguito denominata "Regione", nella persona del dott. Luca Scirman dirigente *ad interim* della UOD 04 "Programma straordinario ai sensi dell'art. 45 della legge regionale n. 14/2016" (in seguito denominata UOD 04) della Direzione Generale "Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e autorizzazioni ambientali" (in seguito denominata Direzione Generale), nato domiciliato per la carica presso la sede legale della Regione in Napoli alla via S. Lucia n. 81, autorizzato alla stipula del presente atto in virtù del combinato disposto delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 598 del 25/09/2018 e n. 49 del 6/02/2019, nonché del decreto di delega n. 100 del 30/5/2019 della Direzione Generale. Il costituito Dirigente ha dichiarato, con nota prot. n. 0345245 del 31/5/2019 di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi relativamente al presente contratto ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. e dell'art. 6, comma 2, del DPR 62/2013 e ss.mm.ii.
- 2) La Società Montalbano s.r.l. (in seguito denominata Società) CF. e partita IVA n. 06016350826 nella persona del legale rappresentante Sig. Montalbano Emanuele, e domiciliato per la carica presso la sede sociale sita in Carini (PA) alla via Don Luigi Sturzo n. 280/c. Verificata dalla Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali UOD 04 la regolarità della visura camerale del 07/06/2019 (documento T318255336), tramite il sistema telematico TELEMACO, da cui risulta che la Società Montalbano srl è iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Palermo ed Enna, nella sezione ordinaria nel Registro delle Imprese dal 07/06/2011, C.F./P.IVA 06016350826 REA PA-291875.

Verificata dalla Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei Rifiuti. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - UOD 04 la richiesta di informazioni antimafia per la Società - ai sensi dell'art. 91 del D. Lgs. 159/2011 - inoltrata dall'Ufficio Centrale Acquisti e Stazione Unica Appaltante della Regione tramite la Banca Dati Nazionale Antimafia prot. n. PRPAUTG 0127719 del 20/09/2018.

Verificato, altresì, che per la Società sono decorsi i termini di rilascio delle informazioni antimafia previsti dall'art. 92 del D. Lgs. 159/2011 e che, pertanto, il presente contratto, in caso di sussistenza di una causa di divieto, sarà risolto ipso iure ai sensi dell'art. 92 commi 3 e 4 del D.lgs. n. 159/2011. Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di

Verificato che per il presente contratto non sussistono rischi di interferenza di cui all'art. 26 del Decreto Legislativo n. 81 del 9/5/2008 e ss. mm. e ii. e che, pertanto, gli oneri della sicurezza sono pari a euro 0 così come risulta dal Decreto Dirigenziale n. 20 del 26/02/2019 della Direzione Generale. Verificato dalla Direzione Generale che con nota prot. n.16804936 del 06/06/2019 (scadenza 04/10/2019) l'INAIL ha rilasciato il documento unico di regolarità contributiva da cui emerge che la Società risulta regolare con il versamento dei premi e accessori.

Dopo tali verifiche, detti comparenti, della cui identità io Ufficiale Rogante sono certo, premettono:

- che con Decreto Dirigenziale della Direzione Generale n. 20 del 26/02/2019 è stato approvato lo schema del presente contratto, il Capitolato speciale d'appalto, e gli atti di gara;
- che con decreto Dirigenziale dell'Ufficio Speciale Centrale Acquisti UOD 01 n. 72 del 27/02/19, è stata indetta, ai sensi del D. L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.,

apposita gara per l'affidamento per la fornitura di moduli prefabbricati per alloggiare le compostiere di comunità da consegnare presso i Comuni della Regione Campania il cui corrispettivo graverà sul capitolo U3080 del Bilancio Regionale relativo al periodo di valenza contrattuale;

- che l'Avvocatura regionale ha espresso parere legale, reso con nota prot. 0139683 del 01/03/2019, sullo schema del presente contratto;
- che, a conclusioni delle operazioni, la commissione di gara, nominata con decreto n. 117 del 03/04/2019 ha formulato proposta di aggiudicazione della fornitura in oggetto alla Società;
- che con Decreto Dirigenziale n. 157 del 09/05/2019 è avvenuta la presa d'atto delle risultanze di gara ed è stata formalizzata l'aggiudicazione in favore della Società;
- che con Decreto Dirigenziale n. 13 del 29/05/2019 è stato assunto l'impegno di spesa per la fornitura.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Premesse

I costituenti contraenti accettano e confermano sotto la propria responsabilità le premesse che precedono, che costituiscono patto, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, nonché la seguente documentazione: la lettera di invito, il capitolato speciale d'appalto, l'offerta tecnica, offerta tempo e l'offerta economica della Società. Tale documentazione è conservata presso la Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - UOD 04. Per richiesta espressa, le parti contraenti

vengono dispensate dalla materiale allegazione della documentazione richiamata.

Articolo 2 - Fonti normative del contratto

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole ivi presenti che costituiscono piena ed integrale manifestazione degli accordi intervenuti tra la Regione e la Società;
- dal disciplinare di gara, dal capitolato descrittivo e prestazionale nonché dall'offerta tecnica e dall'offerta economica presentate dalla Società ed approvate dalla Regione che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato per quanto non espressamente regolato;
- dal D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 "Codice dei contratti pubblici", come modificato da ultimo con D. Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 e ss. mm. ii.;
- dal D.P.R. del 5 ottobre 2010, n. 207 relativo al "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- dal D.M. Lavori Pubblici 9 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni", nelle parti non abrogate dal D.P.R. n. 207/2010;
- dal D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 ("Norme in materia ambientale") e ss.mm.ii.;

- dalla L.R. Campania n. 3/2007, "Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania";
- dal Protocollo di legalità siglato, in data 1 agosto 2007, tra la Prefettura della Provincia di Napoli e la Regione Campania, approvato con delibera di Giunta Regionale dell'8.9.07;
- dalla L. n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii.;
- dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 "Misure urgenti in materia di sicurezza";
- dalla Determinazione AVCP n. 4 del 7 luglio 2011 "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136";
- dal D.Lgs n. 81/08 e s. m. e i.;
- ogni altra normativa comunitaria, statale e regionale applicabile in materia,
 ivi compresi i principi di carattere generale.

Qualora dalla documentazione richiamata all'articolo 1 emergano discordanze tra le diverse disposizioni ivi riportate, la Società si obbliga a darne immediata segnalazione scritta alla Regione per i conseguenti provvedimenti di modifica.

In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta, anche in minor misura, con l'intero contesto delle norme e delle disposizioni riportate nei documenti di cui all'articolo 1 del presente contratto.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti, fermo restando quanto stabilito dal precedente capoverso, la Società rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: 1) Contratto; 2) Lettera di invito; 3) Capitolato speciale d'appalto. In caso di discordanze rilevate nell'ambito di uno stesso

elaborato, prevarrà quella più vantaggiosa per la Regione.

La Società dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal Capitolato speciale d'appalto, avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.

Articolo 3 – Consenso e Oggetto del contratto

La Regione affida alla Società che accetta, l'incarico di svolgere la fornitura di moduli prefabbricati che dovranno contenere le compostiere di comunità da consegnare presso diversi Comuni della Regione Campania, così come verranno indicati dalla UOD 04 - 5017 e specificato nell'art. 3 del capitolato di cui all'articolo 1 del presente contratto.

Articolo 4 - Decorrenza e durata del contratto

Il presente contratto spiega la sua efficacia fra le parti a decorrere dalla data della stipula dello stesso. La Società, entro 27 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla sottoscrizione del presente contratto dovrà consegnare la fornitura aggiudicata, collocandola nelle aree che indicheranno i Comuni della Regione Campania che ne hanno fatto richiesta ovvero in altro luogo indicato (comunque ubicato nel territorio della Regione Campania), completa di tutto quanto richiesto nel presente capitolato.

I moduli prefabbricati vanno comunque consegnati e dichiarati regolari compatibilmente con la disponibilità dei Comuni, anche oltre i termini previsti se necessario, e in conformità con gli obblighi a carico della società di cui ai successivi artt. 7 e 8 nonché in conformità con l'obiettivo generale della procedura e degli interessi di parte pubblica.

In caso di sospensione, si applica l'art.107 D. Lgs. 50/2016.

Articolo 5 - Rapporti contrattuali generali

I rapporti contrattuali generali, cioè non legati alla normale operatività del servizio, fra la Regione e la Società saranno gestiti, per la Regione dal Responsabile Unico del Procedimento e per la Società dal Legale Rappresentante. Ogni variazione nella designazione di tali rappresentanti andrà comunicata via pec all'altra parte con un anticipo di sette giorni rispetto alla data di designazione.

Articolo 6 - Polizza fideiussoria ed assicurativa

La Regione dà atto che la Società ha presentato cauzione definitiva, per l'adempimento degli obblighi e oneri assunti in dipendenza del presente contratto d'appalto, mediante polizza fidejussoria del 15/05/2019 n. EBAN19000719 stipulata con la Società CGICE, di Gibilterra, per un importo di euro 33.687,50 (trentatremilaseicentottantasette/50) pari al 5% (cinque per cento) del corrispettivo fissato dal contratto stesso. Tale polizza esclude espressamente, ai sensi dell'art. 1944 del codice civile, il beneficio della preventiva escussione dell'obbligato principale, e i termini di decadenza di cui all'art. 1957 del cod. civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'incameramento della penale. La Regione ha diritto di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni che essa dichiari di aver subito, senza pregiudizio dei suoi diritti nei confronti della Società per la rifusione dell'ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui la Regione si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta scritta della Regione stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo la Regione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva avverrà al termine del contratto, subordinatamente all'accettazione, espressa in forma scritta, da parte della Regione di tutti i servizi resi e previa deduzione di eventuali crediti della Regione verso la Società.

Articolo 7 - Oneri ed obblighi a carico della Società

Sono da ritenersi compresi e compensati nei corrispettivi del contratto medesimo tutti gli oneri, obblighi e spese occorrenti per l'espletamento delle attività di seguito indicate, nonché ogni altro onere che, anche se non espressamente menzionato, risulti comunque necessario per la compiuta esecuzione del contratto:

- a) provvedere alla prestazione della fornitura oggetto dell'affidamento, secondo le più elevate regole d'arte, in piena conformità alle previsioni tutte del contratto e dei suoi allegati ed alle disposizioni normative vigenti;
- b) consegnare la fornitura aggiudicata, collocandola nelle aree indicate dai Comuni della Regione Campania che ne hanno fatto richiesta ovvero in altro luogo indicato;
- c) rispettare ed ottemperare a tutte le disposizioni normative adottate anche successivamente alla stipula del contratto;
- d) rispettare ed ottemperare a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto;
- e) rispettare gli obblighi derivanti dal "Protocollo di legalità in materia di appalti", sottoscritto con il Prefetto della Provincia di Napoli in data 1 agosto 2007, la cui presa d'atto è stata deliberata dall'Amministrazione Regionale con

DGR n.1061 del 7/09/2007 (BURC n. 54 del 15/10/2007).

Tutti gli obblighi derivanti dall'osservanza di norme, condizioni e atti applicabili al Contratto, nonché dalle disposizioni emanate dalle autorità competenti sono compresi e compensati nel corrispettivo del contratto;

f) rispettare parametri di buona fede oggettiva nell'esecuzione del contratto.

Articolo 8 - Corrispettivo del servizio

Il corrispettivo complessivo della fornitura è fissato in euro 673.750,00 (seicentosettantatremilasettecentocinquanta/00) Iva esclusa, con il quale la Società si intende compensata di tutti gli oneri imposti con il presente contratto e per tutto quanto occorre per la corretta e tempestiva esecuzione delle prestazioni oggetto del presente affidamento secondo le più elevate regole d'arte, secondo le prescrizioni/condizioni stabilite dal contratto, nonché l'assolvimento di tutti gli adempimenti ed obblighi con il medesimo assunti, e nel rispetto delle prescrizioni di legge, regolamento o di ogni ulteriore atto normativo applicabili al rapporto di che trattasi.

Il corrispettivo è invariabile ed è compreso di tutte le attività. Non saranno riconosciuti, in ogni caso, ulteriori compensi per servizi ed attività extracontrattuali, fatta salva esplicita richiesta da parte della Regione Campania.

Articolo 9 - Tempi e modalità di pagamento

Il pagamento della fornitura dei moduli prefabbricati avverrà, previa presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà essere emessa al completamento della fornitura dell'intero Lotto di gara, entro 30 giorni dal rilascio della ricevuta di consegna, ai sensi dell'art.2 co.4, DMEF n.55 del 3 aprile 2013, e previa attestazione di regolare esecuzione della fornitura da parte

del RUP. Il pagamento della fattura è subordinato alla verifica della regolarità contributiva (D.U.R.C.) ed al rilascio della dichiarazione, così come prevista dall'art. 2 comma 9 della legge 286/2006, di non aver debiti con il Fisco (circolare n. 28 del 6 agosto 2007 Ragioneria Generale dello Stato). Le fatture non regolari ai fini fiscali si intendono come non presentate e non ricevute.

I dati della Regione per la fatturazione elettronica sono: Direzione Generale per Ciclo integrato delle acque e dei Rifiuti. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - 50.17 - UOD 04 - Codice IPA: Q24IG2;

I corrispettivi spettanti alla Società, verranno corrisposti ai sensi della lettera c) della circolare della D.G. 5013 prot. n. 0565937 del 10/09/2018 e nel rispetto della disciplina regionale e di settore in tema di bilancio, e saranno accreditati sul c.c. bancario comunicato, esonerando la Regione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti in tal modo.

La Società si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti dei suddetti riferimenti bancari mediante Raccomandata A/R, anticipata via pec all'indirizzo uod.501704@pec.regione.campania.it da inoltrarsi presso la Direzione Generale Ciclo integrato delle acque e dei Rifiuti. Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - 50.17 - UOD 04.

Il mancato, tardivo o inesatto rispetto di tali modalità di comunicazione o l'inesatta indicazione dei nuovi riferimenti bancari esonera la Regione da qualsiasi responsabilità in ordine all'eventuale inesatta o tardiva effettuazione dei suddetti pagamenti.

La Società non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto invocando il ritardo nel pagamento ovvero le eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza o

sull'entità del medesimo, fatta salva la facoltà del medesimo di far valere le proprie osservazioni, secondo l'apposita disciplina in materia di riserve.

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Nelle prestazioni oggetto del presente appalto, la Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 e ss.mm.ii. In particolare, a tal fine, la Società ha comunicato, con nota acquisita dalla Regione al prot. n. 0357384 del 06/06/2019 il conto corrente bancario dedicato alla registrazione di tutti i movimenti finanziari connessi con l'oggetto del presente contratto, da effettuare mediante bonifico bancario al fine di consentire la piena tracciabilità delle operazioni, compreso gli stipendi destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché i pagamenti destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3, comma 3 della legge n. 136/2010, e ss.mm.ii.

La mancata osservanza delle su richiamate disposizioni nonché delle ulteriori disposizioni previste in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dagli artt. 6 e 7 della citata legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. nonché la risoluzione contrattuale nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010.

Articolo 11 - Penali

Nel caso di mancato adempimento, non imputabile alla Società, nei tempi e nei modi dovuti, la Regione potrà provvedere all'esecuzione d'ufficio, addebitando al fornitore inadempiente gli oneri all'uopo sostenuti, salvo ed impregiudicato il diritto ad ottenere il rimborso delle maggiori spese sostenute. In caso di inadempimento o di adempimento parziale, non imputabile alla

Società, degli obblighi contrattuali assunti, saranno applicate le seguenti penali:

- euro 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo, non imputabile alla Società, nella consegna dei moduli prefabbricati rispetto al termine indicato all'articolo 4;
- euro 1.500,00 (millecinquecento/00) nel caso di consegna, non imputabile alla Società, effettuata senza il rispetto delle modalità indicate all' art. 4.

Le penalità saranno applicate previa istruttoria da parte del RUP ed il relativo importo sarà decurtato dalla prima fattura successiva alla comunicazione della penale da applicare. Le penali non dovranno superare il 10 per cento (dieci per cento) del valore del contratto, fatta salva la risoluzione del contratto qualora eccedessero tale limite. L'applicazione delle penali non preclude il diritto della Regione di richiedere il risarcimento degli ulteriori danni. Il ritardato adempimento da parte della Società degli obblighi contrattuali entro i limiti previsti dal capitolato speciale d'appalto, comporterà il rimborso a favore della Regione delle maggiori spese da essa sostenute per cause imputabili alla Società, nonché il rimborso dei danni conseguenti eventualmente subiti dalla stessa Regione.

Articolo 12 - Risoluzione del contratto

La Regione ha il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 per cento (dieci per cento) del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Società. In tal caso la Regione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno della Società. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che la Regione, senza bisogno di assegnare

previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi alla Società con PEC, oltre che nei casi previsti nel capitolato speciale d'appalto, anche nei seguenti casi:

- ritardo di oltre 35 (trentacinque) giorni per l'attivazione del servizio;
- verificarsi di 3 (tre) consecutive inadempienze e/o formali contestazioni di particolare gravità;
- in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara o previsti dal capitolato speciale d'appalto, ovvero il verificarsi di una delle cause di esclusione dalla stessa gara;
- mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- ritardo superiore a 15 giorni per la definitiva consegna della fornitura per il completamento del servizio oltre il tempo stabilito nel presente contratto;
- sospensione o mancata ripresa della prestazione della Società senza giustificato motivo;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- inadempimento alle disposizioni del Direttore di esecuzione riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del

personale;

- nei casi di cui ai seguenti articoli: art. 15 (cessione del contratto); art. 16
 (adempimenti in materia di lavoro dipendente); art. 18 (subappalto); art. 19 (disposizioni antimafia); art. 20 (Protocollo di legalità);
- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- cessione della Società, di cessione di attività, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Società;
- il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'art. 3, comma. 9bis, della l. 136/2010 fermo restando l'applicazione delle multe previste dalla medesima legge.
- fallimento della Società;
- applicazione di sanzione interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettera c,
 del D.lg. n. 231 del 8.6.2001 od altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

In caso di risoluzione del contratto la Società si obbliga a fornire alla Regione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale la Regione procederà all'incameramento della cauzione definitiva, all'eventuale esecuzione in danno e alla richiesta di risarcimento del danno subito oltre che alle maggiori spese che la Regione dovrà sostenere per il restante periodo contrattuale, affidando a terzi il servizio o la sua parte rimanente in danno dell'affidatario inadempiente.

Art. 13 - Risoluzione per decadenza dei requisiti morali

La Regione ha diritto di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti della Società sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del Codice.

In ogni caso, la Regione potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato articolo 80.

La Regione può risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 108, comma 1, del Codice.

Articolo 14 - Monitoraggio sulla esecuzione del contratto

Il controllo e la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto, in termini di buon andamento delle attività operative, della corrispondenza quantitativa e qualitativa delle prestazioni, del rispetto dei tempi, della tempestività e documentazione delle comunicazioni è affidato alla Direzione Generale ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, ed in particolare al RUP, di cui all'art 5 del presente contratto. La Società deve agevolare il controllo e le verifiche.

Articolo 15 - Cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 106 D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Articolo 16 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente

La Società è obbligata ad applicare quanto previsto dai contratti collettivi, da

accordi integrativi, nazionali e territoriali, in vigore per il settore e la zona nella

quale si svolgono le prestazioni, nonché da tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste dalla normativa vigente. La Società è altresì responsabile verso la Regione da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi lavoratori. La Regione potrà, in ogni caso, richiedere in merito gli opportuni accertamenti ai competenti Uffici. Qualora, in seguito a comunicazione risulti che la Società non abbia ottemperato agli obblighi in oggetto, la Regione opererà una trattenuta cautelare sul corrispettivo dovuto, pari al 20 per cento (ventipercento) della somma erogata annualmente. Per il ritardato pagamento delle somme trattenute, la Società non potrà pretendere alcunché a titolo di interesse, rivalutazione monetaria, risarcimento od altro. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Regione si riserva la facoltà di effettuare trattenute su qualsiasi credito maturato a favore della Società per la prestazione del servizio e di procedere in caso di crediti insufficienti allo scopo all'escussione della garanzia fideiussoria. E' a carico della Società, inoltre, ogni obbligo derivante dalla normativa vigente in materia di sicurezza, igiene e medicina del lavoro, compreso la nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Resta inteso che, in ogni caso, la Regione non assume responsabilità in conseguenza dei rapporti che si instaureranno tra la Società ed il personale da questa dipendente. La violazione delle suddette disposizioni costituisce grave inadempimento contrattuale e comporta la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

Articolo 17 - Clausola di manleva

La Società tiene indenne la Regione da responsabilità per danni a persone e

cose, sia per quanto riguarda i materiali di sua proprietà, sia per quanto riguarda i terzi in conseguenza della prestazione del servizio di fornitura e delle attività connesse e, in ogni caso, per qualunque altro rischio di esecuzione da qualsiasi causa determinato. In tutti i casi si stabilisce che il personale impegnato dalla Società non avrà nulla a che pretendere per l'attività svolta, nei confronti della Regione.

Articolo 18 - Subappalto

È fatto espresso divieto alla Società senza il consenso scritto dell'Amministrazione, di cedere l'esecuzione, di tutto o parte della fornitura di cui al presente contratto. La cessione ed il subappalto senza autorizzazione determinano la risoluzione di diritto del contratto ed il diritto della stazione appaltante ad agire per il risarcimento di ogni eventuale danno.

Articolo 19 - Disposizioni antimafia

La Società prende atto che la fornitura dei servizi oggetto del presente contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto della normativa antimafia. In particolare, nei confronti del rappresentante Legale e dei componenti dell'organo di amministrazione della Società non dovranno essere stati emessi provvedimenti che comportino, ai sensi della legislazione antimafia vigente nel corso di esecuzione del presente contratto, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione, quale misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né dovranno essere pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni ovvero pronunciate condanne. La Società si assume espressamente l'obbligo di comunicare alla Regione, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

a) l'eventuale istruzione di procedimenti, successivamente alla stipula del

presente atto, o l'eventuale emanazione di provvedimenti provvisori o definitivi nei riguardi della Società stessa ovvero del suo Rappresentante Legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione;

- b) ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2 per cento (due per cento) rispetto a quella comunicata prima della stipula dell'atto con la dichiarazione resa ai fini di cui all'art.1 del decreto del presidente del consiglio 11 maggio 1991, n. 187;
- c) ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione antimafia, emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Articolo 20 - Obblighi derivanti dal protocollo di legalità

In riferimento al Protocollo di Legalità sottoscritto tra la Regione e la

Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul BURC del
15/10/2007 n. 54, le parti si obbligano al rispetto delle norme ivi contenute
che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.

Articolo 21 - Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Regione ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, la Società dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Regione.

In caso di recesso della Regione, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte nonché del valore dei materiali utili

esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi/forniture eseguiti.

Articolo 22 - Recesso per giusta causa

In caso di sopravvenienze di fatto e/o normative interessanti la Regione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione del servizio, la stessa Regione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi alla Società con PEC.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, la Società ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 23 - Trattamento dei dati personali

Qualora dall'esecuzione del presente contratto discenda l'affidamento dalla Regione al RTI della gestione e del trattamento di dati personali di cui essa sia titolare, le parti si obbligano a disciplinare i reciproci rapporti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, mediante la sottoscrizione un apposito contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la

finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento.

Articolo 24 - Foro competente e disposizione di rinvio

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, relativa all'interpretazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista dalle parti in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, co 2, cod. proc. civ., ed espressamente esclusa, pertanto, la competenza di altro Giudice. La presente clausola di deroga alla competenza territoriale con previsione esclusiva del Foro di Napoli è pattuita nell'esclusivo interesse della Regione. Conseguentemente quest'ultima potrà adire sia al Foro suddetto, sia a quello competente per legge, mentre la controparte potrà adire esclusivamente il Foro di Napoli prescelto. È esclusa la competenza arbitrale.

Art. 25 – Codice del comportamento.

La Società si obbliga nell'esecuzione del contratto, a rispettare, e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori, quando operano presso le strutture della Regione o al servizio della stessa, il Codice di Comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale della Campania di cui alla D.G.R. n. 544 del 29.8.2017 pubblicata sul B.U.R.C. n. 74, del 9 ottobre 2017. La violazione degli obblighi di comportamento, qualora ritenuta grave da parte della Regione, configura un'ipotesi di inadempimento e causa di risoluzione del contratto.

Per tutto quanto non espressamente contemplato in contratto, si fa espresso rinvio a quanto previsto in materia dalla vigente normativa, comunitaria, nazionale e regionale.

Art. 27 - Spese Contrattuali

Sono a carico della Società le spese di bollo e di registrazione del presente contratto, nonché tasse e contributi di ogni genere gravanti sulla prestazione, con la sola esclusione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) che sarà a carico della Regione Campania.

Ai sensi della vigente normativa in materia, le imposte di registro e di bollo saranno versate in modalità telematica.

Le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto dall'art. 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.

Io Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente contratto, redatto sotto mio controllo da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici composto da ventidue pagine di cui ventuno per intero e l'ultima soltanto in parte.

Io sottoscritto, Ufficiale Rogante attesto che i certificati firma utilizzati dalle parti sono validi e conformi al disposto di cui all'art.1, comma 1 lettera f) del D.lgs. 7 marzo 2005 n.82 così detto "Codice dell'amministrazione digitale".

Il presente contratto viene da me, Ufficiale Rogante, letto alle parti contraenti che, riconoscendolo conforme alla loro volontà, insieme a me ed alla mia presenza, lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82, c.d. Codice dell'amministrazione digitale (CAD).